



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

FOGLIO - CONDIZIONI

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE.

ART.1 OGGETTO

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoratori a termine, da parte di un’Agenzia di lavoro in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in favore del Comune di Casale Monferrato.

Il Comune è interessato al servizio di fornitura delle seguenti categorie e profili professionali:

<i>categoria</i>	<i>posizione economica</i>	<i>profilo</i>
B	B1	<ul style="list-style-type: none">• esecutore generico
B3	B3	<ul style="list-style-type: none">• collaboratore amministrativo• collaboratore tecnico (in grado di utilizzare macchine operatrici complesse)
C	C1	<ul style="list-style-type: none">• geometra• ragioniere• esperto amministrativo-contabile• esperto tecnico
D	D1	<ul style="list-style-type: none">• specialista amministrativo• specialista contabile• specialista tecnico

ART.2 VALORE DEL SERVIZIO - DURATA

Il valore presunto annuo della spesa per il servizio in argomento è di € 40.000,00, IVA esclusa. Il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. Il Comune, nel corso del periodo di fornitura potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, oppure, per un importo inferiore o, eccezionalmente, anche superiore, oppure potrà non richiederle, se non registra alcun fabbisogno. Quindi il Comune si riserva di individuare, nell'arco di tempo stabilito, la natura e la quantità della fornitura, ovvero di non richiedere alcuna fornitura, senza che l'Agenzia di lavoro aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune stesso.

L'appalto avrà decorrenza dal 01 GENNAIO 2008 ed avrà validità di anni 3.

ART.3 PREZZI

Per il servizio oggetto dell'appalto, il Comune si obbliga a corrispondere all'Agenzia di lavoro aggiudicataria, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, le somme risultanti dall'applicazione, per ogni categoria, del moltiplicatore offerto in sede di gara, alla retribuzione lorda oraria prevista dal Contratto collettivo di lavoro per il personale del Comparto Regioni – Enti Locali, IVA inclusa, come specificata nella seguente tabella:

<i>categoria</i>	<i>posizione economica</i>	<i>profilo</i>	<i>Retribuzione lorda oraria</i>
B	B1	<ul style="list-style-type: none"> • esecutore generico 	€ 9,37
B3	B3	<ul style="list-style-type: none"> • collaboratore amministrativo • collaboratore tecnico (in grado di utilizzare macchine operatrici complesse) 	€ 9,85
C	C1	<ul style="list-style-type: none"> • geometra • ragioniere • esperto amministrativo-contabile • esperto tecnico 	€ 10,48
D	D1	<ul style="list-style-type: none"> • specialista amministrativo • specialista contabile • specialista tecnico 	€ 11,48

Il moltiplicatore offerto è valido per tutte le categorie oggetto del servizio di somministrazione di lavoro e per tutti i profili rientranti nella stessa categoria, nonché valido per l'intero periodo contrattuale.

Il prezzo orario applicato per ciascuna categoria (costo orario lordo X moltiplicatore), IVA inclusa, dovrà pertanto comprendere i seguenti elementi:

costo orario lordo:

- stipendio tabellare
- indennità comparto
- indennità qualifica
- 13° mensilità

moltiplicatore:

- monetizzazione permessi sindacali
- oneri contributivi assistenziali e previdenziali (compreso INAIL);
- monetizzazione ferie ed ex festività;
- corrispettivo complessivo per il servizio, comprensivo anche di IVA.

ART.4 REVISIONE DEI PREZZI

Nel caso, durante l'erogazione del servizio, si verificano rinnovi del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, l'Agenzia di lavoro aggiudicataria aggiornerà in base alle nuove disposizioni contrattuali le retribuzioni lorde orarie indicate nel presente foglio-condizioni, fermo restando il moltiplicatore offerto. Il Comune provvederà a liquidare gli arretrati retributivi, comprensivi dei ratei, al lordo dei soli oneri previdenziali ed assistenziali previsti a carico della Agenzia di lavoro aggiudicataria, a seguito della certificazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'Agenzia di lavoro ai lavoratori interessati.

Le indennità aggiuntive eventualmente previste a livello di contrattazione decentrata, da evidenziare in sede di fatturazione, verranno liquidate dal Comune al lordo dei soli oneri previdenziali ed assistenziali previsti a carico della Agenzia di lavoro aggiudicataria.

ART.5 FESTIVITA'

Fermo restando il diritto dei lavoratori temporanei alla parità di trattamento giuridico - retributivo dei lavoratori dipendenti del Comune di pari mansioni, le festività ricadenti nel periodo di utilizzo verranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

ART.6 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro a termine dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente foglio-condizioni, nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Il Comune procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo indicato all'art.2, alla richiesta delle singole forniture di somministrazione di lavoro, all'Agenzia di lavoro aggiudicataria, per iscritto, tramite apposita scheda di richiesta, firmata dal Dirigente o dal Responsabile della Struttura richiedente o da un suo delegato;
2. L'attività del lavoratore presso il Comune è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
3. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente C.C.N.L per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
4. La contribuzione previdenziale e assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie per il lavoro;
5. La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
6. Il personale richiesto dal Comune dovrà essere già istruito e formato, a cura della Agenzia di lavoro, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento. I lavoratori con mansioni impiegate dovranno possedere una adeguata preparazione informatica sull'ambiente Windows e sui programmi Word, Excel, Internet e posta elettronica. La Agenzia di lavoro aggiudicataria si impegna, fin da ora, a mettere a disposizione l'accantonamento del fondo di FormaTemp per erogare, a favore dell'Ente, formazione professionale o on the job;
7. Il Comune dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore temporaneo con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente o con fax o via e - mail:
 - descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - sede di lavoro;
 - dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del Comune inquadrati nel medesimo profilo.

ART.7 OBBLIGHI DELL'AGENZIA DI LAVORO

L'Agenzia di lavoro si impegna al pagamento diretto dei lavoratori temporanei mensilmente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

Si impegna inoltre a fornire al Comune copia della documentazione attestante la regolarità dell'inquadramento dei lavoratori, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta, con cadenza mensile, le cui modalità pratiche verranno concordate a seguito dell'aggiudicazione.

Sono a carico dell'Agenzia di lavoro tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.

ART.8 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE

L'Agenzia di lavoro si impegna ad informare e formare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, il Comune ne informa il lavoratore, nonché l'Agenzia di lavoro, la quale provvederà ad effettuare le visite mediche necessarie, con oneri e spese a suo carico, informando il Comune della eventuale presenza di particolari prescrizioni e/o parziali inidoneità al lavoro.

Il Comune si impegna a formare ed addestrare i lavoratori all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.

Il Comune si impegna ad osservare altresì, nei confronti del medesimo prestatore di lavoro, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

ART.9 MODALITA' DEI PAGAMENTI

Il Comune corrisponderà all'Agenzia di lavoro aggiudicataria unicamente la tariffa (retribuzione lorda oraria * moltiplicatore offerto, inclusa IVA) per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori stessi.

L'Agenzia di lavoro si impegna a dare immediata comunicazione al Comune dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza su richiesta dell'Ente stesso.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela, al lavoratore dovrà essere corrisposta la retribuzione pattuita, a carico della Agenzia di lavoro aggiudicataria.

Il pagamento avverrà previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell'inquadramento dei lavoratori, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta, con cadenza mensile, di cui all'art.7 del presente foglio-condizioni.

Il pagamento del servizio avverrà entro 90 giorni dalla data di ricevimento al protocollo del Comune della fattura, da emettersi mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

Le suddette condizioni prevalgono su qualunque altro termine di pagamento in uso presso il fornitore o comunque indicato in fattura dallo stesso.

ART.10 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia di lavoro aggiudicataria, l'Agenzia stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine offerto.

Il Comune si riserva di non accettare la sostituzione qualora ritenga che non vi sia più l'interesse dell'ente stesso.

ART.11 GARANZIE

L'Agenzia di lavoro aggiudicataria e il Comune si obbligano reciprocamente alle seguenti garanzie:

- a. L'Agenzia di lavoro è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché a versare i contributi dovuti;
- b. Il Comune si impegna a comunicare all'Agenzia di lavoro gli estremi del C.C.N.L. da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
- c. In particolare il Comune, nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori temporanei a mansioni superiori, ne darà comunicazione scritta all'Agenzia di lavoro con la conseguente modifica del compenso spettante;
- d. Il Comune, in caso di inadempienza dell'Agenzia di lavoro, si assume l'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Agenzia di lavoro;
- e. Il lavoratore temporaneo ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART.12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia di lavoro aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Agenzia stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente foglio-condizioni. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al rapporto contrattuale.

ART.13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà esercitata dall'Agenzia di lavoro, anche su segnalazione del Comune. Il Comune comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART.14 FACOLTA' DI RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, fatta salva la conclusione dei contratti di somministrazione a termine in essere.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data di recesso.

ART.15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della L. 196 /2003 i dati forniti dalla Agenzia di lavoro aggiudicataria saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva gestione del rapporto contrattuale.

ART.16 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'Agenzia di lavoro aggiudicataria dovrà, entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune, costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art.113 del D.lgs. n.163/06 e dovrà produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

Al ricevimento di quanto richiesto, il Comune provvederà a svincolare la cauzione provvisoria della Agenzia di lavoro aggiudicataria.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della Agenzia di lavoro aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

ART.17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio del Comune, con esclusione di ogni formalità legale, mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- omessa sostituzione del lavoratore nei casi e termini previsti;
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art.7 in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro temporaneo;
- grave inadempimento;
- grave negligenza nell'esecuzione;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;

La suesposta elencazione ha scopo esemplificativo e non esaustivo rispetto alle cause di risoluzione.

In caso di risoluzione il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

ART.18 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGENZIA DI LAVORO AGGIUDICATARIA

Il recesso dal contratto da parte della Agenzia di lavoro comporterà l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

ART.19 FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello di Casale Monferrato.

ART.20 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente foglio-condizioni si fa riferimento a quanto previsto nel Bando di gara e alle norme di legge in vigore in quanto applicabili, in particolare, le disposizioni relative alla gestione del personale, agli appalti, alle retribuzioni e ai contratti di somministrazione di lavoro a termine.